

RAPPORTO

della Commissione della Gestione
sul messaggio 12 febbraio 1971 concernente lo stanziamento di un sussidio
destinato alla costruzione delle canalizzazioni e dell'impianto
di depurazione delle acque luride del Consorzio di depurazione acque
di Chiasso e dintorni

(del 13 marzo 1972)

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE SUL PROBLEMA DELLA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DEL CANTONE TICINO

Nel corso della sessione di tre giorni tenuta dalla Commissione della Gestione a Robiei e dedicata all'esame del consuntivo 1970, fu particolarmente considerata la situazione delle acque del nostro Cantone e furono riproposte allarmanti considerazioni sulla necessità di porre mano, senza indugio, ad una decisa azione preordinata di rigenerazione.

Al termine di tale discussione il Presidente della Commissione, raccogliendo il desiderio espresso dai colleghi, indirizzava ai signori Consiglieri di Stato la seguente lettera :

« Onorevoli signori Presidente e Consiglieri di Stato,

La Commissione della Gestione, al termine di 3 giorni di lavoro dedicati all'esame preliminare del consuntivo e dei rendiconti dipartimentali per l'esercizio 1970;

in considerazione anche dei 3 messaggi n. 1718, 1716 e 1725, già pervenuti in relazione a grossi crediti per gli impianti di depurazione di Chiasso e dintorni, Mendrisio e dintorni e di Lugano;

per il carattere assolutamente prioritario che va riconosciuto al problema della depurazione delle acque del nostro Cantone,

intende riunirsi per una sessione di 2 giorni, probabilmente nel corso del prossimo mese di settembre e nel Mendrisiotto, esclusivamente per dedicarsi ai problemi di cui sopra.

Oltre all'esame particolareggiato dei 3 messaggi richiamati, la Commissione gradirebbe essere orientata dal Consiglio di Stato, nel corso della prima giornata, sul problema della depurazione delle acque del nostro Cantone, in particolare per conoscere :

- a) come si presenta la situazione delle acque del Cantone alla luce dei rilievi tecnici condotti in via ufficiale;
- b) quali misure intende prendere il Consiglio di Stato — e quali ha già preso — per porre rimedio a tale situazione;
- c) entro quale presumibile lasso di tempo i rimedi di cui sopra potranno divenire operanti;
- d) a quanto ammontano i presumibili costi dell'intera operazione.

Data l'indubbia serietà della situazione e considerate le giustificate aspettative della popolazione, largamente sensibilizzata al problema, i signori Consiglieri di Stato vorranno comprendere la giustificazione di questa richiesta di carattere eccezionale e considerarla quale tangi-

bile appoggio della Commissione della Gestione allo sforzo che il Consiglio di Stato sta già facendo ed ha in animo di continuare nel campo della gestione delle acque».

Rispondeva il Dipartimento delle opere sociali, trasmettendo il piano cantonale di protezione e di risanamento delle acque del Cantone Ticino, accompagnato da lettera 21 ottobre 1971, del seguente tenore:

« Onorevole signor Presidente,

L'esigenza dell'inserimento dei singoli provvedimenti di protezione delle acque in un sistema completo e duraturo, razionalmente concepito, è stata ufficialmente riconosciuta dalla Confederazione nel messaggio 26 agosto 1970 del Consiglio federale, che accompagna il disegno di legge federale sulla protezione delle acque dall'inquinamento. La nuova legge federale fa appunto obbligo ai Cantoni d'elaborare un piano cantonale di risanamento delle acque che implichi la realizzazione di gran parte delle opere indispensabili entro la fine degli anni 70.

Nel nostro Cantone, gli studi per l'approntamento d'un piano cantonale di risanamento venivano intrapresi dal Dipartimento, con la collaborazione di consulenti esterni, già nella primavera del 1969.

E' grazie a più di due anni di indagini e di studi che il Dipartimento può oggi, a pochi mesi dal dibattito sul consuntivo 1970, presentare alla Commissione della Gestione, così autorizzato dal Consiglio di Stato, il piano tecnico-finanziario globale chiestoci.

Questo piano è d'altronde già stato approvato in via preliminare dall'Autorità federale.

Le previsioni finanziarie in esso contenute non possono indicare evidentemente in quale misura gli oneri globali calcolati andranno a carico di Confederazione, Comuni e privati. Tale ripartizione potrà infatti essere determinata soltanto alla luce dei nuovi criteri di sussidiamento federali e cantonali.

I costi globali per canalizzazioni secondarie e principali, per impianti di depurazione e di trattamento dei fanghi dovrebbero per abitudine ammontare, secondo dati statistici del Servizio federale per la protezione delle acque, da un minimo di Fr. 1.000,— ad un massimo di 1.500,— franchi. Le nostre previsioni non sono lontane da detti limiti: infatti, per 550.000 abitanti e abitanti equivalenti, la spesa globale potrà variare da 520 milioni a 840 milioni circa con i rincari ed il costo unitario sarà quindi di Fr. 945,— nel primo caso e di Fr. 1525,— circa nel secondo caso.

Il documento che le consegnamo, permette di meglio situare nel contesto delle previsioni generali le importanti opere progettate dai Consorzi di Chiasso e dintorni, Mendrisio e dintorni e Lugano e dintorni, sul cui sussidiamento la Commissione della Gestione è chiamata a pronunciarsi.

A disposizione della Commissione sono evidentemente anche i nove rapporti di pianificazione regionale del risanamento, di cui il piano cantonale costituisce un riassunto critico».

Prendendo spunto dalla presentazione del Piano cantonale di protezione e di risanamento delle acque del Cantone Ticino (detto in seguito Piano cantonale) la Commissione della Gestione ha premesso all'esame dei diversi messaggi proponenti lo stanziamento di crediti per le varie opere consortili di depurazione, una discussione introduttiva sul problema generale della depurazione delle acque, dedicando ad essa le sedute del 12 e 13 gennaio a Chiasso, 20 gennaio a Bellinzona e 27 gennaio a Lugano.

La Commissione della Gestione si è posta intanto il quesito a sapere quale significato dovesse essere attribuito al Piano cantonale alla luce del regolamento del Gran Consiglio e delle competenze del Parlamento e della stessa Commissione della Gestione.

Si è anzitutto considerato che al Piano cantonale dovevasi attribuire valore indicativo, rappresentando esso un documento di informazione rilasciato alla Commissione della Gestione in risposta ai quesiti formulati con la ricordata lettera del 2 giugno 1971. Alla Commissione della Gestione non è stato chiesto, da parte del Consiglio di Stato, di pronunciarsi su tale piano. Del resto, il Piano cantonale non è accompagnato da un messaggio, non propone l'adozione di un disegno di legge o lo stanziamento di crediti per cui la Commissione non ne è stata ufficialmente investita con una proposta di deliberazione. Si è pertanto ritenuto che il piano non assumesse il carattere di rapporto scritto dal Governo al Gran Consiglio a' sensi dell'art. 41 lett. a) del regolamento del Gran Consiglio per cui esso doveva piuttosto considerarsi come documento di studio interno dell'amministrazione, allestito dal Dipartimento delle opere sociali per fini propri e all'intenzione del Consiglio di Stato.

Altrettanto può dirsi del Piano Cantonale sull'edilizia scolastica e sulle costruzioni stradali, atti amministrativi interni destinati alla rilevazione dei problemi e allo studio delle soluzioni con riferimento a tempi ed ai costi di esecuzione che servono al Governo per incanalare la propria attività amministrativa costringendola entro un tracciato non spontaneo ma prefissato verso precisi obiettivi da conseguire.

Alla luce di queste osservazioni, il Piano cantonale difetta delle premesse formali indispensabili per originare un voto del Parlamento anche perchè, in base al vigente ordinamento costituzionale e legislativo e tanto più in difetto di una legge che regoli i rapporti fra i due Consigli, il Gran Consiglio non potrebbe occuparsi concretamente di tale piano, non tanto nel senso di discuterne ma di trarne concrete conclusioni giuridicamente vincolanti per il Governo. In altre parole, non sembra sussistere la base legale perchè il Gran Consiglio, ancorchè abilitato ad esprimersi su tale rapporto, possa deliberare, in maniera giuridicamente vincolante per il Consiglio di Stato, sulla sua attuazione — integrale o parziale — proponendo modifiche o pronunciarsi, sempre con effetto vincolante, sui tempi di esecuzione o fissare scadenze al Consiglio di Stato.

A tale riguardo, può tornare utile un riferimento al parere espresso dal giurista del Consiglio di Stato con il rapporto 5 dicembre 1970 sul significato e sulla portata giuridica del voto granconsigliare sul preventivo e sul consuntivo. Mutatis mutandis, le conclusioni di tale parere possono essere applicate anche al problema di cui si tratta.

Per tali considerazioni, la Commissione della Gestione ha deciso di considerare il piano come documento indicativo sulle intenzioni del Consiglio di Stato nel settore e di non farne oggetto di rapporto separato al Gran Consiglio.

Purtuttavia, per l'importanza che il problema riveste a fronte dei grossi investimenti finanziari richiesti — di cui le prime domande di credito sono già state esaminate e preavvisate dalla Commissione della Gestione — il relatore del primo messaggio è stato incaricato di riassumere, nel cappello del rapporto a tale messaggio, le considerazioni generali che la Commissione della Gestione ha espresso sul problema della depurazione delle acque del Cantone, considerazioni che il relatore sintetizza nei capitoli che seguono, ovviamente a titolo indicativo e senza la pretesa di riuscire esauriente.

1. ACCERTAMENTI DEL PIANO

- a) La raffigurazione dello stato delle acque del nostro Cantone non è prospettata direttamente dal Piano ma presunta, vista l'ampiezza degli interventi proposti a conferma, del resto, di quanto già si sapeva o perlomeno

si sospettava. Tutte le acque superficiali del nostro Paese sono gravemente inquinate, tanto che interventi urgenti e drastici serviranno ad indigare il fenomeno arrestandone l'ulteriore infausto sviluppo, mentre che la loro completa rigenerazione non appare conseguibile in tempi relativamente brevi.

Del resto, sotto l'insegnamento non equivoco di una situazione visivamente accertabile e per la provvida campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica attuata dai moderni mezzi di comunicazione e da associazioni, enti e privati che verso il problema delle acque hanno dimostrato particolare attenzione, i ticinesi si sono finalmente resi conto del grave pericolo che incombe sul Paese ed hanno ormai dissociato l'immagine delle proprie acque da quella, folcloristica o turistica, raffigurata sulle cartoline illustrate dai cattivanti colori.

Essi sono ormai consapevoli che le « chiare, fresche e dolci acque » del loro Cantone si saranno magari mantenute fresche, mentre è dubbio che siano ancora dolci ed è certo che debbano essere urgentemente « chiarificate ».

Gli operatori turistici poi, dopo gli sconsolanti risultati economici della passata stagione estiva, hanno cominciato a toccare con mano — o meglio col portafoglio — le conseguenze dirette di tale stato di fatto. Gli allarmi si sono quindi diffusi rapidamente fra la popolazione la quale richiede coralmemente che si operi e presto, dimostrando — ne fanno testo le numerose giornate di studio ed i comunicati dei vari enti interessati — di essere pronta a sopportare i necessari sacrifici per la conservazione di uno dei beni essenziali per la salute e, alla lunga, per la stessa sopravvivenza dell'uomo.

- b) Il Piano Cantonale attesta che il Governo ha decisamente affrontato il gravoso problema della depurazione delle acque, prospettando una soluzione globale per l'intero Cantone.

Certo non può essere sottaciuto il ritardo con cui tale azione viene impostata, ritardo non facilmente scusabile: basterà ricordare che il Gran Consiglio da anni richiama, con crescente intensità e fermezza, il progressivo inquinamento delle acque ed ha richiesto reiteratamente interventi drastici, massicci e veramente efficaci; così va evidenziato che il Governo, per troppo tempo ha tergiversato; basterà, a dimostrarlo, il fatto che gli sono occorsi ben 10 anni per affrontare la legge cantonale di applicazione alla legge federale sulla depurazione delle acque, legge cantonale che è giunta nel 1965, alla vigilia della promulgazione della nuova legge federale recentemente approvata e quando la situazione delle acque cantonali era ormai largamente compromessa.

Così ed ancora, non può essere dimenticato che la lodevole azione volta alla costituzione di consorzi di depurazione per le zone più colpite (il Mendrisiotto, il Luganese ed il Locarnese) avvenuta 10 anni orsono, non è stata seguita dalla indispensabile opera di sollecitazione, di pungolo e di vigilanza per l'attività di tali consorzi — che in parte hanno vegetato per troppi anni — e non sono stati tempestivamente predisposti i correttivi legislativi (vedi modifica della legge sul consorzio e la fusione dei Comuni) che avrebbero consentito una vita meno avventurosa e più disciplinata dei consorzi già costituiti.

Fatta questa doverosa premessa, la Commissione della Gestione prende atto, apprezzandola, della precisa volontà governativa di affrontare senza ulteriori indugi il problema della depurazione delle acque attraverso la proposta di sussidi ai consorzi già operanti, lo studio di un piano generale per tutto il Cantone perchè i prossimi interventi si susseguano in maniera razionale, preordinata e secondo il grado di urgenza dettato dalle singole

situazioni, con la promessa di presentare sollecitamente al Parlamento la legge cantonale di applicazione alla nuova legge federale sulla protezione delle acque (legge cantonale per la quale è già stata istituita una Commissione speciale di esperti che dovrà riferire a scadenza di mesi).

Con tale piano di interventi, dislocati nel prossimo decennio, il Cantone appare aver ossequiato alle nuove prescrizioni federali in materia, avendo creato le premesse per la tempestiva soluzione del problema della depurazione delle acque, nel termine di 10 anni e con un apposito piano cantonale come prescrive l'art. 16 cpv. 2 della legge federale contro l'inquinamento delle acque, detta in seguito LFIA.

Accertata così l'esistenza delle premesse, occorrerà che ad esse corrisponda inalterata l'attuale prospettata volontà di portare a soluzione, senza remore nè indugi, i progetti contemplati o solo indicati dal piano, perchè la depurazione delle acque cantonali smetta di essere solo l'oggetto di preoccupate dissertazioni e di catastrofiche previsioni e diventi realtà operativa nei termini di tempo prescritti.

c) *Previsioni di costo*

Oltre all'esposizione del programma delle opere indispensabili per il conseguimento della depurazione delle acque del nostro Cantone, il piano del Consiglio di Stato formula le previsioni generali dei costi. E qui, la musica non è certo delle più rallegranti, particolarmente oggi quando sulla soglia del Governo si commassano, imperiosi e non dilazionabili, altri grossi problemi che impegneranno allo spasimo, nei prossimi anni, l'attività governativa e le finanze cantonali. Basterebbe pensare all'edilizia scolastica, con i suoi prevedibili 600 milioni di spesa per i prossimi 10 anni, alle strade cantonali che dovrebbero impegnare lo Stato per altri 600 milioni nel periodo indicato, al problema degli ospedali, delle case popolari ed a quelle per anziani, per non citare che i problemi attuali di maggiore e prorompente evidenza.

Prendendo in considerazione le conclusioni del Piano Cantonale, il costo dell'operazione di depurazione delle acque può riassumersi e sintetizzarsi nella seguente tabella.

<i>Ente promotore</i>	<i>No. degli impianti</i>	<i>Costi preventivati</i>
— Consorzi esistenti al 30.9.70	8	164.000.000,—
— Comuni da includere nei consorzi esistenti		4.300.000,—
— Consorzi da costituire	30	86.125.000,—
— Comuni non consorziabili	95	29.625.000,—
— Comuni con situazione risolta (Airolo e Meride)	2	2.500.000,—
	Totale	286.550.000,—

Queste cifre riflettono i costi preventivati per le sole opere che beneficeranno dei sussidi della Confederazione, vale a dire per i collettori principali, le stazioni di depurazione e gli impianti di trattamento dei fanghi che, stando alle indicazioni contenute nel piano cantonale, rappresentano il 60 % dell'investimento globale necessario per creare un sistema completo di evacuazione e di trattamento.

Rimangono da finanziare le canalizzazioni secondarie, per la raccolta delle acque di rifiuto entro il perimetro del progetto generale di canalizzazione che ogni Comune deve per legge allestire.

La spesa preventiva, indicata sopra in Fr. 286.550.000,—, aumenta così, compreso il 10 % di imprevisti, a Fr. 520.762.000,— e riflette gli indici di costo del 1970. Tenendo conto dell'inevitabile rincaro, previsto dal piano nel 6 % all'anno, si giunge ad una spesa complessiva, nell'arco di vent'anni, di Fr. 843.000.000,—.

Non occorre possedere doti divinatorie per prevedere che, per finire, la depurazione delle acque del nostro Cantone costerà un miliardo di franchi. Stando alle indicazioni del piano cantonale, gli interventi non si succedranno quantitativamente in misura uguale nei diversi anni. Lo sforzo maggiore sarà condensato nel periodo 1973-1978, con un investimento di 330 milioni, pari ad una media di 66 milioni all'anno.

2. CARENZE DEL PIANO

Prospettando il programma di intervento e indicando i presumibili tempi e costi di realizzazione, il Consiglio di Stato ha risposto, anche se non per intero, ai quesiti proposti dalla Commissione della Gestione con la ricordata lettera del 2 giugno 1971.

Nel corso della discussione commissionale sono purtuttavia emersi alcuni aspetti del problema, di importanza non certo trascurabile, sui quali il Governo non si è espresso e dai quali non si potrà purtuttavia prescindere se si intende conseguire una soluzione globale, razionale, efficace, ma soprattutto attuabile nei termini prospettati e supportabile da chi — Cantone e Comuni — la dovrà realizzare. Mette quindi conto di riferire, seppure per sommi capi, su tali elementi, ritenuti dalla Commissione della Gestione aspetti essenziali del problema.

a) *Rapporti con la pianificazione del territorio.*

E' certo che le previste opere di depurazione — siano esse le canalizzazioni secondarie dei singoli Comuni od i collettori principali e le stazioni di depurazione — costituiscono elementi non marginali della pianificazione del territorio.

Ne parla del resto, in maniera esplicita, il Consiglio federale nel messaggio che accompagna alle Camere il progetto di nuova legge, nei termini che seguono :

« ... è assolutamente necessario attenersi ad un metodo accurato di intervento sistematico e conforme agli scopi, *atto per altro ad inserirsi nel quadro della pianificazione generale del territorio*, vale a dire nell'ambito della pianificazione nazionale, regionale e locale (art. 22 quater Costituzione federale) » (cfr. pag. 20 del messaggio citato, nel testo francese).

Non è quindi senza meraviglia che si è letto, fra le considerazioni generali premesse alla presentazione del Piano cantonale (vedi pag. 2) dell'impossibilità di un aggancio fra le previste opere di depurazione e la pianificazione territoriale, della quale si lamenta la mancata attuazione nei termini categorici che riproduciamo :

« a rendere ardua l'opera di previsione che, per vastità e completezza, è tra le prime ad essere compiute da un Cantone si ergeva l'ostacolo della assenza pressochè totale di indicazioni pianificatorie circa l'uso del territorio cantonale ».

Così non apparvero senza fondamento le rimostranze, per altro respinte dal rappresentante del Governo, di chi in commissione ha criticato l'as-

senza di contatti fra il Dipartimento delle opere sociali ed i progettisti che hanno contribuito agli studi per la depurazione con i responsabili della pianificazione del territorio.

E' ben vero che la legge urbanistica non ha trovato grazia presso gli elettori, impedendo l'allestimento di un piano direttore per l'intero territorio cantonale ma, d'altra parte, non va dimenticato che da una decina di anni è funzionante, presso il Dipartimento costruzioni, una sezione preposta alla pianificazione e che vari piani regionali di sistemazione del territorio sono già stati elaborati o si trovano attualmente in fase di allestimento.

La questione dei rapporti con la pianificazione non è ovviamente accademica, ma riveste una notevole importanza pratica per l'esigenza di ottenere soluzioni razionali ed economiche e per l'indirizzo che tali piani dovrebbero dare allo sviluppo urbanistico del Cantone. Si pensi al problema delle canalizzazioni ed alla necessità di dimensionarle secondo il prevedibile sviluppo edilizio (art. 17 cpv. 1 LFIA) e di progettarle secondo un preciso schema di azzonamento perchè le costruzioni si sviluppino entro il perimetro da esse tracciato (art. 19/20 LFIA).

Non si capisce, d'altro lato, come un piano cantonale per la depurazione delle acque che prevede interventi decisivi per l'assetto del territorio quali sono le canalizzazioni e le stesse stazioni di depurazione che indubbiamente vanno annoverate fra le infrastrutture principali, possa essere stato elaborato o possa sostenersi ed essere portato a compimento senza la collaborazione dell'ufficio preposto alla pianificazione urbanistica e dei progettisti che hanno elaborato o stanno allestendo i progetti di pianificazione regionale. E' certo che, se le cose stessero veramente così, qualcuno ha lavorato o sta lavorando inutilmente o per lo meno poco razionalmente e senza grande costrutto.

E' ben vero che i piani di depurazione già elaborati e che si trovano in fase realizzativa concernono zone nelle quali, per la successione e l'importanza dei vari interventi già operati, possono considerarsi pianificate almeno per quanto attiene alle più importanti infrastrutture. Si allude al Mendrisiotto ed alle opere di depurazione dei due consorzi di Chiasso e dintorni e Mendrisio e dintorni, i cui progetti sono nati contemporaneamente alle grandi sistemazioni ferroviarie della stazione internazionale, ai lavori della strada nazionale, dove le direttrici delle principali strade cantonali sono ormai da tempo tracciate e dove i Comuni più importanti sono provvisti di una rete completa di canalizzazioni secondarie; senza dimenticare che il progettista dei due impianti consortili è il medesimo che ha elaborato i piani della rete di canalizzazioni secondarie dei vari Comuni interessati e, per parecchi Comuni, ha pure allestito i vari piani regolatori comunali. Ecco perchè, nel Mendrisiotto, le opere di depurazione dei due consorzi si sono inserite in una situazione pianificatoria già definita, almeno nei suoi schemi principali e le soluzioni proposte appaiono razionali. Non è detto che a tali risultati, proprio per l'assenza di premesse altrettanto valide, si possa giungere anche per le rimanenti zone del Cantone, per le quali sarà quindi indispensabile ricercare e realizzare la collaborazione con i preposti alla pianificazione del territorio (organi tecnici cantonali e professionisti privati incaricati di elaborare studi pianificatori regionali).

b) *Funzionamento dei consorzi*

Per esigenze di razionalità, di economicità ed anche perchè tale era e rimane l'intendimento dell'Autorità federale, l'opera di depurazione delle acque è stata assisa, dal Cantone, su una struttura pluricomunale, favo-

rendo il consorzio dei Comuni interessati al medesimo bacino imbrifero e postulando, laddove appena la situazione del territorio lo consentiva, la soluzione di stazioni di depurazione regionali. Tale impostazione merita di essere condivisa e apprezzata.

Senonchè non ci si è preoccupati di tempestivamente adeguare alla nuova realtà le disposizioni legislative, varate a suo tempo con altri intendimenti e per altri scopi, tanto che in questa carenza legislativa — e si allude particolarmente alla legge sulla fusione e sul consorzio dei Comuni — sembrano doversi ravvisare alcune fra le più importanti e dirette cause del mancato efficace funzionamento dei Consorzi costituiti. E' infatti intuibile che le sorpassate ed insufficienti norme della ricordata legge non sono adatte a regolare in maniera soddisfacente la vita ed il funzionamento dei nuovi consorzi di depurazione, chiamati ad affrontare opere mastodontiche e spese ingenti, dell'ordine di milioni di franchi.

Così lo Stato, dopo aver lodevolmente contribuito alla costituzione di Consorzi almeno nelle zone in cui l'intervento nel campo della depurazione appariva di maggiore urgenza, non sembra aver sufficientemente perseverato, abdicando in particolare alla indispensabile azione di costante stimolo e sorveglianza, lasciando perlopiù all'iniziativa delle singole delegazioni consortili l'organizzazione interna — generalmente carente — così come lo studio e la messa in opera dei vari progetti. Si è così perso del tempo prezioso e si sono nel frattempo aggravate le situazioni da affrontare.

Sembra ora che le menzionate carenze legislative possano essere superate e colmate entro breve termine. Il progetto di nuova legge sulla fusione ed il consorzio dei Comuni si trova all'esame della Commissione speciale del Gran Consiglio ed è auspicabile che giunga presto in Parlamento così che il nuovo ed aggiornato strumento legislativo possa favorire un funzionamento dei Consorzi di depurazione meno improvvisato e più democratico dell'attuale e possa meglio definire i rapporti con le autorità comunali interessate, particolarmente per quanto ha riferimento ai problemi della rappresentanza e degli impegni finanziari da contrarre.

Purtuttavia, come sempre succede, non ci si dovrà attendere che la legge, anche la migliore, sia in grado di risolvere tutti i problemi senza la buona volontà, il senso di responsabilità ed il sentimento democratico di chi è chiamato ad applicarla. Per cui allo Stato si chiede di esplicare una attenta e costante opera di pungolo e di vigilanza.

c) *Reperimento dei mezzi finanziari.*

Il Piano cantonale ci ha indicato in 850 milioni la presumibile spesa che dovrà essere affrontata per risolvere il problema della depurazione delle acque dell'intero Cantone e ci ha precisato che lo sforzo maggiore dovrà essere effettuato negli anni centrali del prossimo decennio. Sappiamo che la nuova legge federale, recentemente entrata in vigore, prevede un intervento più massiccio della Confederazione, per di più con effetto retroattivo al 1. gennaio 1969. Conosciamo anche che l'opera di sussidiamento federale avrà per oggetto solo i collettori principali, le stazioni di depurazione e gli impianti di trattamento dei fanghi, mentre nessun sussidio federale è previsto per le spese necessarie alla costruzione della rete di canalizzazioni comunali che rimarranno a carico dei Comuni.

Il Piano cantonale è per contro completamente silente sul problema del reperimento dei mezzi finanziari necessari a fronteggiare le immani spese che conosciamo. Non si tratta certo di problema che possa lasciare indifferente il Governo e non preoccupare seriamente la Commissione della Gestione ed il Gran Consiglio, tanto più se considerato alla luce degli

enormi impegni finanziari già preannunciati per i maggiori e più urgenti problemi che il Cantone è chiamato ad affrontare ancora nel prossimo decennio.

Le indicazioni, a questo proposito, non devono certo essere date dalla Commissione della Gestione, alla quale incombe semmai di richiamare il problema, di chiedere informazioni al Consiglio di Stato e di approvare le misure che il Governo riterrà di proporre. Occorre invece che l'Esecutivo cantonale si pronunci al più presto, già per il dovere di informazione che esso deve al Parlamento, ma anche per evitare di essere colto di sorpresa o sopraffatto dagli eventi e per dare alla spesa pubblica quella programmazione che il Parlamento ha più volte ed insistentemente richiesto. La presentazione del Piano finanziario, preannunciata per il prossimo autunno, dovrà comunque costituire l'occasione più remota perchè il Consiglio di Stato precisi le proprie intenzioni a riguardo.

Va poi rilevato che le preoccupazioni per il reperimento dei mezzi finanziari non dovranno limitarsi alle spese occorrenti per la costruzione delle opere di depurazione ma dovranno tener conto delle spese di gestione, non sussidiate dalla Confederazione, ma per le quali la legge federale prevede il diritto di prelevamento di contributi da parte degli esercenti degli impianti (art. 17 cpv. 4 LFIA).

Il sistema che sarà escogitato, qualunque esso sia, non potrà pertanto prescindere dal giudizio sulla destinazione (costruzione degli impianti o loro gestione) che si vorrà dare alle nuove fonti di finanziamento, anche perchè alla soluzione di questo quesito sono direttamente interessati i Comuni.

La Commissione della Gestione ha tentato di individuare alcune possibili soluzioni, quali i centesimi addizionali d'imposta, l'introduzione di una tassa speciale sul consumo dell'acqua, l'aumento delle tariffe da accantonare per la depurazione ed altri ancora, senza purtroppo giungere a conclusione stante la carenza di precisazioni e di prese di posizione da parte dell'Esecutivo.

La Commissione si è pure occupata dell'imposizione di contributi di miglioria, respingendo la proposta di chi intendeva ancorare nei singoli decreti legislativi una clausola che subordinasse l'erogazione dei sussidi cantonali al prelevamento di tali contributi da parte dell'ente beneficiario. Simile condizione, peraltro combattuta efficacemente e con argomenti convincenti da parte del rappresentante del Consiglio di Stato, sembra anzitutto inaccettabile ed inattuabile nella misura in cui introdurrebbe una restrizione della legge federale la quale, pur contemplando la possibilità di prelevare contributi di miglioria (art. 17 cpv. 4 LFIA) non ne prevede l'obbligo.

Per quanto riguarda la situazione del nostro Cantone, la base legale per il prelevamento di contributi di miglioria per opere pubbliche è data anche dalla nuova legge speciale, da poco votata dal Gran Consiglio, per cui la ripresa di tale concetto o dovere nei singoli decreti sulla depurazione finirebbe per costituire un doppione.

Al di là di queste ragioni di ordine legislativo, appare peraltro opportuno lasciare ai Comuni od ai Consorzi di definire la questione del prelevamento dei contributi, per adattarne i criteri alle situazioni di fatto che possono divergere da zona a zona, alle reali esigenze finanziarie degli enti promotori ed al diverso grado di potere inquinante dei singoli interessati, ritenuto che la legge cantonale di applicazione a quella federale potrebbe contenere indicazioni generali sui criteri da seguire e premesso che le più importanti forme di inquinamento vanno colpite nell'ambito di precise

e drastiche norme sul pretrattamento e la prevenzione, come meglio diremo in seguito.

La salvaguardia, anche in questo campo, dell'autonomia comunale e regionale sembra ancora il metodo meglio indicato a raggiungere le soluzioni più consone alle singole esigenze locali. Senza dire che il condizionamento dei sussidi cantonali al prelievamento di contributi — di cui il decreto legislativo non potrebbe comunque precisare le modalità e l'entità, con il rischio quindi di prestare il fianco ad una facile elusione da parte degli enti obbligati — porterebbe fatalmente a remorare la progettazione e specialmente la messa in cantiere delle opere di depurazione con la conseguenza di accumulare ritardi i quali, in qualche caso, potrebbero anche rivelarsi fatali e risultare non più o non interamente recuperabili.

d) *Finanziamento dei Comuni.*

Già abbiamo ricordato come il legislatore federale abbia previsto di affidare ai Comuni, o ad altri enti di diritto pubblico ed ai Consorzi, i compiti connessi con la costruzione e l'esercizio degli impianti di depurazione (art. 17 cpv. 2 LFIA) e come i sussidi federali concernano le canalizzazioni principali, le stazioni di depurazione e gli impianti di trattamento dei fanghi, non invece le canalizzazioni secondarie e locali le cui spese — nella proporzione del 40 % del costo totale della depurazione secondo le indicazioni del Piano cantonale — dovranno essere sopportate dai Comuni.

Il problema è uno dei più drammatici che l'onere della depurazione ha sollevato, per i riflessi preoccupanti che esso potrebbe avere sulle finanze comunali, tali da paralizzare in molti casi e soprattutto per i Comuni finanziariamente meno favoriti — che sono la stragrande maggioranza — ogni altra iniziativa.

Il Piano cantonale non ne parla, nè il Consiglio di Stato si è espresso su questo tema nei messaggi sulla depurazione già pervenuti al Gran Consiglio.

E' certo comunque che la situazione non può essere semplicemente ignorata, e che i correttivi vanno trovati e presto, a livello cantonale, in particolare creando la base legale per un consistente intervento del Cantone, nell'ambito della nuova legge di applicazione a quella federale, attualmente all'esame della speciale commissione di esperti istituita dal Consiglio di Stato.

In assenza di un consistente intervento del Cantone per il finanziamento della rete delle canalizzazioni secondarie, dubitiamo fortemente che i Comuni sapranno fronteggiare tali ingenti spese senza indebitarsi oltre l'ammissibile, con la conseguenza di finire in compensazione. Ma, verificandosi tale non auspicata evenienza, il Cantone vedrebbe ricomparire per la porta principale un problema che aveva ritenuto di aver gettato dalla finestra.

La Commissione ha preso comunque atto dell'intenzione del Dipartimento di proporre la retroattività al 1.1.1969 per il sussidiamento delle opere di canalizzazione secondaria: ne dovrebbero pertanto beneficiare anche alcuni Comuni interessati agli impianti qui in esame.

e) *Prevenzione.*

Riprendendo l'efficace espressione di un membro della Commissione, può essere affermato che il Piano cantonale intende curare l'ammalato ma nulla prevede per prevenirne la malattia. In altre parole, l'opera lodevole

iniziata dal Cantone per la depurazione delle acque raggiungerebbe un obiettivo soltanto parziale e potrebbe addirittura risultare vanificata qualora non fosse assecondata ed in parte preceduta da una drastica azione preventiva contro nuovi inquinamenti.

Il legislatore federale ha dedicato a questo grosso aspetto del problema una parte preponderante dei propri sforzi, raccogliendo nell'intero capo secondo, con gli articoli da 13 a 32 compreso, tutta una serie di norme estremamente rigorose, parte delle quali, per il loro carattere di dettaglio e di esecuzione, avrebbero potuto anche trovar sede nell'ordinanza di applicazione. L'averle inserite nella legge, testimonia dell'estrema importanza che il legislatore ha loro attribuito.

Si tratta di norme di polizia per la protezione delle acque, di prescrizioni imperative e di drastici divieti cui fa da cappello l'affermazione di un principio fondamentale che impone ad ognuno di usare tutta la diligenza richiesta dalle circostanze al fine di impedire l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee (art. 13 LFIA), seguito dall'altrettanto fondamentale principio del divieto di immettere nelle acque sostanze atte ad inquinare (art. 14 cpv. 1 LFIA).

Il Piano cantonale in proposito è silente.

E' indispensabile che la materia venga diffusamente trattata nella legge cantonale di applicazione, anche perchè la legge federale lo impone esplicitamente laddove, ad esempio, parla delle nuove immissioni da consentire soltanto « se trattate giusta le prescrizioni cantonali » (art. 15 LFIA) o delle immissioni e dispersioni esistenti, per le quali i Cantoni sono tenuti a fare in modo che esse si adeguino, nel termine massimo di dieci anni, alle esigenze della protezione delle acque o vengano soppresse (art. 16 LFIA). Di più, i Cantoni sono tenuti a stabilire i termini secondo l'urgenza di ogni singolo caso, « nel quadro di un Piano cantonale di risanamento delle acque ». Gli obiettivi sono chiari e formulati con precisione. Spetta ora al Governo di proporre le soluzioni adeguate per conseguirli. Intanto però occorre fare in modo che la situazione già preoccupante non peggiori, secondo il vecchio ma sempre valido adagio del « meglio prevenire che curare ».

A situazioni di emergenza, occorre rispondere con provvedimenti urgenti che prevedano misure immediatamente esecutive ed opere da attuarsi a breve termine, con la comminatoria di sanzioni severe per gli inadempienti.

Un primo provvedimento efficace potrebbe consistere nell'allestimento di un vero e proprio *piano di emergenza* che contempli alcune misure da adottare a breve scadenza per porre rimedio alle fonti di maggiore inquinamento; piano da elaborare sulla falsariga dell'iniziativa parlamentare deposta il 2 giugno 1969 dal collega Poma e confermatari.

In particolare, tale piano di emergenza dovrebbe prevedere precise norme sul pretrattamento e la predepurazione delle acque residuali provenienti dalle industrie, dalle officine (in particolare da quelle che trattano prodotti chimici) dai garages, dagli alberghi, dagli ospedali, dai macelli e dagli opifici similari; norme sulla periodica ripulitura dei separatori di olii; disposizioni perentorie sull'allestimento, da parte dei Comuni, del catasto dei serbatoi industriali e domestici e sul loro periodico controllo; disposizioni per l'allestimento del catasto delle zone superstiti di canneti che notoriamente costituiscono efficaci depuratori naturali.

L'opera da svolgere, nel campo della depurazione delle acque, appare ciclopica e la battaglia potrà essere efficacemente ingaggiata e vinta soltanto se sarà preparata con i piani preordinati, condotta con mano risoluta e fiancheggiata da organi di vigilanza e di repressione inflessibili.

Ecco allora la necessità, imperiosa di intervenire con rapidità e decisione, potendo contare su un adeguato sistema di controllo, da attuarsi mediante l'istituzione di un *corpo di polizia delle acque* (previsto del resto dall'art. 5 cpv. 3 LFIA) con una sezione operante per il lago Maggiore ed il Sopraceneri e l'altra in attività sul bacino del Ceresio e nel Sottoceneri.

La Commissione invita il Dipartimento ad esaminare con sollecitudine la possibilità di imporre a tutte le categorie indicate termini perentori per la predepurazione, riservandosi il controllo delle acque di scarico e non, come ora, l'approvazione dei progetti degli impianti che impegna l'amministrazione oltre le proprie capacità organizzative.

Certo il problema ecologico per il Cantone non si esaurisce con la protezione delle acque ma coinvolge ben altri settori che hanno relazioni con la salvaguardia delle condizioni ambientali per cui, di fronte alle manifestazioni degeneranti che conosciamo, potrebbe addirittura ipotizzarsi (è una ipotesi del relatore) la costituzione di un *nuovo Dipartimento della protezione dell'ambiente*, che evochi a sé la competenza in tutti i settori interessati, quali la protezione dell'acqua, dell'aria, della natura, del paesaggio, delle bellezze naturali e dei monumenti, oggi ripartiti in più Dipartimenti.

Ne guadagnerebbe la razionalità, il coordinamento e l'efficacia dei singoli interventi.

3. OPERE DEL CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DI CHIASSO E DINTORNI.

Il Consorzio di depurazione delle acque di Chiasso e dintorni è stato costituito il 31 luglio 1959 e raggruppa i Comuni di Chiasso, Balerna, Castel San Pietro, Novazzano, Vacallo, Coldrerio e Morbio Inferiore.

Sono state condotte trattative con la Provincia di Como, non ancora concluse, per il convogliamento alla stazione di depurazione consortile delle acque luride provenienti dalla zona di Monte Olimpino, attualmente sfocianti nella Faloppia; si è già provveduto all'acquisizione dei terreni per la stazione di depurazione ed all'esecuzione di tronchi di canalizzazione consortile, in particolare dei collettori principali posati nell'ambito dei lavori per la costruzione della strada nazionale e di quelli messi in opera per l'ampliamento della stazione internazionale di Chiasso.

Il progetto prevede la posa di due collettori principali, lungo Breggia e Faloppia ed il convogliamento di tutte le acque residuali ad una stazione di depurazione in corso di costruzione alla confluenza fra Breggia e Faloppia.

Sono previsti i sistemi della depurazione meccanica e biologica, con la possibilità di realizzare agevolmente, in tempo successivo, la terza fase della depurazione chimica per la precipitazione dei fosfati.

L'impianto è dimensionato per trentamila abitanti equivalenti (attualmente solo ventimila). L'esecuzione dei lavori è prevista nel termine di 5 anni.

I costi dell'opera, calcolati sulla base dei prezzi validi per il mese di aprile 1970, ammontano a Fr. 16.685.300,—.

Il sussidiamento è ancora calcolato secondo le vecchie leggi, ora non più in vigore ed ammonta all'importo complessivo di Fr. 8.484.973,—. Rimarrebbe pertanto a carico del Consorzio una spesa di Fr. 8.200.327,—. La clausola di retroattività dei sussidi prevista dalla nuova legge federale farà beneficiare anche questo Consorzio di sussidi sensibilmente superiori.

Le spese d'esercizio sono state preventivate in Fr. 160.000,— all'anno.

L'opera è già da tempo in fase esecutiva e non si può non auspicare che essa venga condotta a termine con sollecitudine.

Fatte queste considerazioni, la Commissione della Gestione propone di aderire al disegno di decreto legislativo in oggetto.

Per la Commissione della Gestione:

G.M. Pagani, relatore

Baggi — Bottani — Camponovo —

Giovannini — Legobbe — Merlini —

Poma — Riva — Rossi-Bertoni —

Taddei — Verda.
